



Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

2° Settore

“SERVIZIO SPORT “

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. _941_ DEL 14/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "MIRAMARE".
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE RELATIVI ATTI.

L'anno duemilaventi il giorno *quattordici* del mese di agosto in Manfredonia e nel Palazzo di
Citta';

Il Dirigente del 2° Settore, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, ha adottato la seguente
determinazione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "MIRAMARE". INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE RELATIVI ATTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- gli artt. 18 e 19 della Legge Regionale n. 33/2016 stabiliscono che gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica ed in coerenza con quanto stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018 ed in coerenza con quanto stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018;
- il Comune di Manfredonia è proprietario dell'impianto sportivo denominato Stadio Comunale "Miramare", sito in Manfredonia alla Via San Giovanni Bosco s.n.

Esso dispone di campo di calcio, spogliatoi e tribune per il pubblico, già omologati per il campionato della Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGCI) ed attualmente in fase di rinnovo della omologazione destinato, in via prioritaria, all'attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive ed extra sportive di carattere ricreativo e sociale.

L'area comprende le seguenti strutture, di cui alla relativa planimetria:

- INGRESSO PRINCIALE e BIGLIETTERIA;
- SALA STAMPA
- CAMPO, costituito da campo da calcio in erba sintetica
- TRIBUNA CENTRALE dotata di copertura in legno lamellare;
- SPOGLIATOI - LOCALI TECNICI - DEPOSITI ubicati presso la tribuna centrale;
- GRADINATA lato Scuola De Sanctis dotata di porta di ingresso, ringhiere e bagno;
- TRIBUNA lato est lato Viale Miramare dotata di ringhiere, corrimani e telai in ferro;
- SPOGLIATOI, LOCALI TECNICI E DEPOSITI con ingresso su Viale Miramare;
- PARCHEGGIO
- LOCALE da adibire a BAR
- SPACCIO per attività commerciale
- PARCHEGGIO INTERNO.

Vista e richiamata la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 20 del 22/07/2020 con la quale è stato fornito apposito atto di indirizzo per la concessione, la valorizzazione e gestione dell'impianto sportivo comunale "Miramare", per le ragioni ivi riportate, previa indizione di procedura ad evidenza pubblica e contestualmente è stato approvato il capitolato d'oneri relativo alla concessione in parola, incaricando il dirigente ratione materiae dell'attuazione anche apportando eventuali integrazioni di dettaglio ove risulti necessario;

Ritenuto necessario procedere ad individuare, previa apposita procedura selettiva di evidenza pubblica, idoneo soggetto in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 a cui affidare in concessione, l'impianto sportivo comunale di calcio "Miramare";

Rilevata la necessità di apportare una rettifica all'errore materiale rinvenuto nel capitolato d'oneri approvato con la predetta deliberazione n. 20 del 22/07/2020 all'art. 9 inerente la riconsegna dell'impianto al termine della Concessione, nonché un errore di numerazione rinvenuto all'art 8 del medesimo capitolato d'oneri;

Ritenuto, pertanto, necessario riapprovare il Capitolato d'oneri con le conseguenti rettifiche non sostanziali, unitamente all'allegato relativo ai criteri di valutazione, scheda giudizi e approvare il bando e il disciplinare di gara, d'intesa con il Dirigente del III Settore - Ufficio "Gare e Contratti", quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Attestato di:

- a) non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato dal presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- b) agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in genere e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Dato atto che la presente concessione non comporta oneri finanziari a carico del Comune;

Visto l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici occorre adottare apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, altresì, che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello della concessione, valorizzazione e gestione dell'impianto sportivo comunale "Miramare";
- b) l'oggetto del contratto è la concessione dell'impianto sportivo indicato;
- c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli della procedura aperta e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con parametro economico fisso;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare la concessione in parola mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che per l'affidamento della concessione in oggetto è attribuito apposito codice CIG;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che Il valore stimato della concessione, per il periodo massimo di vigenza della stessa, calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a euro 1.815.000,00;

Precisato che in merito al servizio oggetto del presente affidamento non è necessario redigere specifico duvri;

Ritenuto di assumere determinazione a contrarre relativamente all'affidamento della concessione servizio in oggetto approvando gli atti di gara, come innanzi indicati, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Visto l'art. 37 comma 4 del D. L.vo 50/2016 come modificato dal D.L. n. 32 del 18.04.2019, convertito in L. n. 55 del 14.06.2019 che ha sospeso sino al 31.12.2020 l'obbligo di far ricorso alla Stazione Unica Appaltante per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, permettendo insieme alla maggiore libertà operativa del Comune anche di ridurre le spese per il procedimento di gara e dato atto che in questo momento la riduzione della spesa a carico dell'ente rappresenta elemento di primaria importanza, pertanto, secondo gli indirizzi degli organi di governo, occorre procedere in autonomia e fare a meno del supporto della SUA della Provincia di Foggia, pur consapevoli della gravosità del compito, ma le ragioni finanziarie non lo consentono;

Dato atto che l'espletamento della gara comporta le seguenti spese quantificate in via presuntiva in € 2.000,00 comprensive di:

- contributo ANAC: assente per sospensione pagamento contributo disposta ex lege;
- spese presunte di pubblicità legale € 2.000,00;

Considerato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico dell'aggiudicatario in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario stesso, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, al Comune di Manfredonia;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2020, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2020-2022;

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 98 del 30 luglio 2020 di approvazione del Peg 2020-2022;


Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 19/11/2019, di affidamento degli incarichi dirigenziali e successiva modifica operata con decreto n. 5/2019 del 24/12/2019;

DETERMINA


1. di assumere, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente riportati, determinazione a contrarre per la concessione, la valorizzazione e gestione dell'impianto sportivo comunale "Miramare", da esperirsi mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 – comma 7 - del D. Lgs. n.50/2016, con la precisazione che l'elemento economico è fisso;

2. di riapprovare, secondo quanto stabilito in narrativa, il Capitolato d'oneri con le conseguenti rettifiche non sostanziali, unitamente all'allegato relativo ai criteri di valutazione, scheda giudizi e approvare il bando e il disciplinare di gara, d'intesa con il Dirigente del III Settore - Ufficio "Gare e Contratti", quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dare atto che, in relazione al disposto dell'art. 192 del T.U. emanato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto per il servizio in oggetto, come indicato in premessa;
4. di dare atto che la presente procedura di gara non comporta oneri finanziari a carico del comune;
5. di stabilire:
 - di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, ferma la disciplina di cui all'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016;
 - di riservarsi la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
 - che in caso di procedura aperta dichiarata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda;
7. di precisare, infine, che alla gara per la concessione è attribuito apposito codice CIG;
8. di prenotare, altresì, sul capitolo 2640 del Peg 2020, l'importo complessivo di € 2.000,00 relativo agli oneri accessori per l'espletamento della gara in oggetto così distinto:
 - spese di pubblicità legale € 2.000,00 a carico del Comune, dando atto che tale spesa sarà rimborsata dall'aggiudicatario, ai sensi della vigente normativa ed introitata in apposito capitolo di entrata;
9. di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013;
10. di attestare ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio CED per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013;
12. di dare atto che con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione di gara, ai sensi del vigente Regolamento;
13. di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi on-line all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici e Servizi.

Il Dirigente del III Settore
Dott. Matteo Ognissanti



Il Dirigente del II Settore
Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE MIRAMARE PER LA VALORIZZAZIONE
E LA GESTIONE**

CVP 92.61.00.00.-0 - CIG

ART. 1. - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente ha per oggetto la concessione per la valorizzazione e la gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio Comunale "Miramare", sito in Manfredonia alla Via San Giovanni Bosco s.n.

Esso dispone di campo di calcio, spogliatoi e tribune per il pubblico, omologati per il campionato della Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGCI) destinato, in via prioritaria, all'attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive ed extra sportive di carattere ricreativo e sociale.

L'area comprende le seguenti strutture, di cui all'allegata planimetria:

- INGRESSO PRINCIALE e BIGLIETTERIA;
- SALA STAMPA
- CAMPO, costituito da campo da calcio in erba sintetica
- TRIBUNA CENTRALE dotata di copertura in legno lamellare;
- SPOGLIATOI - LOCALI TECNICI - DEPOSITI ubicati presso la tribuna centrale;
- GRADINATA lato Scuola De Sanctis dotata di porta di ingresso, ringhiere e bagno;
- TRIBUNA lato est lato Viale Miramare dotata di ringhiere, corrimani e telai in ferro;
- SPOGLIATOI, LOCALI TECNICI E DEPOSITI con ingresso su Viale Miramare;
- PARCHEGGIO
- LOCALE da adibire a BAR
- SPACCIO per attività commerciale
- PARCHEGGIO INTERNO.

I locali, il campo e l'area circostante il campo, che nel complesso sono denominati Stadio Comunale Miramare sono dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.

L'impianto sopra descritto viene affidato in concessione nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente effettuato dallo stesso per poter partecipare alla gara, di cui al successivo Art. 24 e così come da verbale di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dalla Stazione Appaltante.

Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adeguamenti, ecc... ad opera del Comune essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune.

All'uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La concessione di che trattasi è considerata di interesse pubblico ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospesa o abbandonata nel corso della durata del contratto, E'consentito il recesso dal contratto da parte del Concessionario, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 27.

ART. 2. - FINALITÀ'

La presente Concessione viene affidata allo scopo di:

- favorire lo sviluppo della pratica del calcio, per finalità sportive, sociali e ricreative.
- garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza

- assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema
- garantire una miglior gestione dell'area sportiva relativamente alle esigenze dell'utenza, assicurando la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale;

Il Concessionario dovrà utilizzare e gestire l'impianto secondo le previsioni di cui al presente Capitolato e nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al bando di gara nonché nel rispetto del "Piano di conduzione tecnica" e del "Piano di utilizzo" proposti dal Concessionario stesso, nell'ambito di gara.

ART. 3. - DURATA

La durata della concessione è commisurata al periodo necessario al recupero degli investimenti indicati in sede di offerta dal concessionario, al fine di consentire allo stesso l'ammortamento dell'investimento proposto, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito e, comunque, per un periodo non superiore a 15 anni (quindici).

Il Concessionario, al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica della concessione, alle stesse condizioni contrattuali, o a condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante, a seguito di richiesta espressa da parte della stessa, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria che non consentano l'utilizzo del campo sportivo per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, la durata della concessione sarà prolungata per un periodo corrispondente a quello di interruzione delle attività.

Al termine della concessione la consegna dell'impianto sportivo avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi a cura del Concessionario, alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Per motivi di pubblica utilità o emergenza, il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione. Al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in concessione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nell'impianto sportivo, al momento della riconsegna da parte del Concessionario al Comune di Manfredonia, diverranno di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidati in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

ART. 4 - CANONE ANNUALE

L'affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo di concessione pari ad € 3.000,00 (tremila).

Il pagamento del canone dovrà essere eseguito annualmente dal Concessionario, entro il 30 novembre di ogni anno tramite accredito bancario sul conto di Tesoreria del Comune.

Il canone è aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di concessione nella misura del 100% dell'indice Istat rapportato all'indice FOI, senza necessità di preventiva comunicazione da parte del comune.

ART. 5 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO. DA ASSOCIAZIONI TERZE E DA PRIVATI

a) Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto sportivo, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

b) L'impianto oggetto della concessione dovrà essere utilizzato, prioritariamente, per l'attività sportiva del calcio, che potrà essere svolta, da Società Sportive o Associazioni Sportive dilettantistiche, con squadre in possesso dei requisiti necessari a disputare tutti i Campionati previsti dalla FGCI fino alla Serie D (Lega Nazionale Dilettanti), nonché Campionati dilettantistici, amatoriali e giovanili previsti dagli Enti di Promozione Sportiva.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è qui accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per nessun titolo, il Concessionario potrà consentire l'uso dell'impianto a terzi nei casi non previsti dalla presente concessione.

Il Concessionario e chiunque altro sia ammesso a fruire dell'impianto è obbligato ad osservare qualsiasi prescrizione normativa e/o regolamentare in materia, nonché la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi e relative pertinenze, degli arredi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto stesso e suoi accessori e a quant'altro sia di proprietà del Comune.

c) Il Concessionario condivide con il Comune l'obiettivo di favorire, diffondere e promuovere la pratica sportiva di base a sempre maggiori strati della popolazione, senza distinzione alcuna. Pertanto, dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Organismi associativi che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell'ambito dello sport, cittadini e/o gruppi di sportivi, a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo, il quale, nonostante la concessione ad esso fatto, è e resta, a tutti gli effetti, pubblico.

In particolare, il Concessionario, nello stilare il calendario settimanale degli allenamenti e delle gare delle squadre diverse dalle proprie, è tenuto a dare la precedenza alle esigenze di orario delle squadre di calcio composte in prevalenza da atleti di Manfredonia, di età compresa fra i 6 e 21 anni.

A tal fine il Concessionario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo dell'impianto.

d) Il Concessionario dovrà programmare la concessione degli spazi e tempi d'uso dell'impianto.

L'uso dell'impianto sportivo a Società aventi sede al di fuori del Comune di Manfredonia è concesso solo quando non pregiudichi i diritti delle Società e dei Cittadini di Manfredonia e, a tal fine, sarà cura del Concessionario, all'atto della programmazione, riservarsi il diritto di disdire la concessione a detti richiedenti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, per cause dovute a sopraggiunte necessità di Società Sportive o cittadini manfredoniani.

e) Detto impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive, oltre che attività sociali, ricreative ed educative, aventi natura commerciale, compatibili con la struttura dell'impianto, previa presentazione ed approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposito progetto tecnico contenente ogni sistema di garanzia a tutela del tappeto in erba artificiale.

Per tutte le iniziative, che esulano dalla normale attività sportiva, il Concessionario dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso formale dell'Amministrazione Comunale.

f) Il Concessionario, ai fini della programmazione della concessione degli spazi e tempi d'uso dell'impianto, dovrà attenersi ai seguenti criteri generali:

1. Il campo sarà dedicato alle gare ufficiali, allenamenti e manifestazioni sportive amatoriali: in via prioritaria dalle squadre gestite dal Concessionario, e in subordine delle squadre gestite da altre Società e Associazioni ed utilizzando l'impianto dietro corresponsione al Concessionario della relativa tariffa d'uso. La priorità, nel fissare i calendari di orario delle gare ufficiali, dovrà essere data alle squadre (direttamente gestite dal Concessionario o "ospitate") iscritte alle relative categorie della F.I.G.C.;

2. Il concessionario dovrà concordare con le Società Sportive e Associazioni che fanno richiesta di utilizzo dei campi, modalità e tempi nella concessione degli stessi. Il Comune di Manfredonia, al fine di valorizzare e tutelare sempre più lo sport giovanile di Manfredonia, è Garante del rispetto della presente norma e vigilerà affinché l'utilizzo dei campi sia conforme a quanto prescrive la presente Concessione;

g) Il Concessionario potrà svolgere direttamente, o concedere l'impianto sportivo a terzi dietro corresponsione di una tariffa d'uso (di cui al successivo Art. 14), attività e manifestazioni extra-sportive, a carattere culturale e/ socio-ricreativo (concerti, mostre, raduni, esposizioni, ecc.), purché compatibili con l'impianto e con le caratteristiche distributive, strutturali/funzionali del medesimo e senza apportare modifiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale e regolare svolgimento delle attività sportive programmate e nel pieno rispetto della salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature ed impianti tecnologici concessi.

Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto sportivo per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune o arrechino nocumento all'impianto stesso.

h) Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora o visiva, la pubblicità commerciale, sia all'interno, che all'esterno degli spazi oggetto della concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia.

Il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l'eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) dovranno essere comunicati preventivamente al concessionario comunale del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc.); nel caso in cui siano necessari provvedimenti autorizzatori, il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le relative incombenze amministrative. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e dell'apposito Regolamento Comunale. L'eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari sarà di competenza del Concessionario.

Il Concessionario, quando l'impianto sportivo è utilizzato da altri, consentirà la pubblicità dai medesimi richiesta, nel rispetto della cartellonistica esistente. Gli interessati rispondono in proprio per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

In deroga al successivo Art. 11, è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i

requisiti dell'eventuale Sub-Concessionario, per la necessaria autorizzazione. Il Concessionario ed il SubConcessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

I materiali pubblicitari dovranno essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza. Non è consentito al Concessionario ed agli altri eventuali utilizzatori dell'impianto sportivo, di cui al punto precedente, esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica, o pubblicità lesive di principi morali, etnici e religiosi. In ogni caso il Comune potrà, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune, o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune.

ART. 6 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito dello Stadio Comunale per particolari manifestazioni sportive o extrasportive, o per eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, previo avviso di almeno 15 (quindici giorni). Potranno essere utilizzate 10(dieci) giornate nell'arco dell'anno, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari.

Dette giornate non dovranno, in alcun modo, impedire il regolare svolgimento dei calendari già prefissati. In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza. Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune al Concessionario.

ART. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario dovrà gestire l'impianto sportivo avuto in gestione allo scopo di favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto stesso, utilizzandolo e consentendone un uso corretto e responsabile, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali vigenti ed ogni altra disposizione di legge, applicabile e compatibile con la natura dell'impianto e delle attrezzature ivi presenti.

In particolare, il Concessionario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano l'impianto sportivo le seguenti principali norme di comportamento:

- a) tenere la massima correttezza e diligenza nell'uso dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
- b) indossare tenute, calzature ed indumenti prescritti per ogni singola disciplina sportiva;
- c) limitare strettamente l'ingresso all'impianto, durante lo svolgimento di manifestazioni, alle persone legittimamente autorizzate, a norma, oltre che del certificato di prevenzione incendi e regolamenti CONI, dei rispettivi regolamenti federali e, quindi, allontanare chiunque non osservi dette norme o tenga un comportamento pregiudizievole per il buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge;
- d) richiedere a tutti gli atleti che frequentano l'impianto sportivo idoneo certificato medico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in merito;
- e) fornire la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati, qualora la manifestazione organizzata dal Concessionario lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti;
- f) richiedere alle diverse associazioni fruitrici dell'impianto sportivo, qualora la manifestazione dalle stesse organizzata lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti, la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati;

- g) far osservare il divieto di introduzione nell'impianto di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
- h) far osservare il divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali, né di altro tipo di materiale;
- i) far osservare il divieto di utilizzo dell'impianto al di fuori degli orari autorizzati e per attività diverse da quelle autorizzate;
- j) consentire e agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati dal Comune riterranno di effettuare nell'impianto sportivo concesso in gestione.

Il Concessionario dovrà e potrà utilizzare gli spazi interni ed esterni, esclusivamente secondo le destinazioni e le vocazioni per cui sono stati realizzati. E' vietato utilizzare detti spazi quali depositi o aree di stoccaggio di materiali, attrezzature o arredi che non siano strettamente pertinenti alle attività sportive previste.

Qualora il Concessionario intenda dotarsi di atti di regolamentazione interna per l'attività svolta nell'impianto sportivo avuti in gestione, questi dovranno essere, prima della loro entrata in vigore, comunicati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8. - OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve svolgere la propria attività di gestore/utilizzatore secondo quanto stabilito ai precedenti articoli, sulla base di un **"Piano di valorizzazione"**, di un **"Piano di Utilizzo"** e di un **"Piano di Conduzione Tecnica"**, come risultanti dagli atti di gara.

A) Il **"Piano di Valorizzazione"** deve descrivere gli interventi da effettuare per:

- la copertura delle tribune
- la rimozione e lo smaltimento del manto erboso esistente
- il rifacimento del manto erboso in erba sintetica in modo conforme alle prescrizioni previste per la omologazione dello stesso

B) Il **"Piano di Utilizzo"** deve descrivere:

le tipologie dell'utenza, le destinazioni, i calendari e gli orari d'uso dell'impianto sportivo.

C) Il **"Piano di Conduzione Tecnica"** deve descrivere:

- gli incarichi di custodia e guardiania dell'impianto sportivo ed i relativi orari;
- la programmazione e descrizione delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria;
- la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, finalizzate ad assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza e pulizia degli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature oggetto della concessione.

Il Concessionario si obbliga all'esecuzione degli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** sugli impianti tecnologici, sui beni mobili ed immobili avuti in concessione.

Per manutenzione ordinaria deve intendersi **"l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi, attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché ogni elemento facente parte integrante dell'impianto sportivo, comprese le aree di pertinenza"**, al fine di conservare in buono stato l'impianto sportivo, mantenendone nel tempo la fruibilità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le operazioni minime che devono essere garantite sono

le seguenti:

- ✓ imbiancatura e tinteggio di porzioni di strutture murarie;
- ✓ manutenzione annuale, con pulizia, delle grondaie e dei pluviali;
- ✓ mantenimento in perfetta efficienza degli impianti: elettrico, idraulico e di produzione calore mediante controllo pulizia e messa a punto delle apparecchiature, almeno una volta all'anno, con particolare riferimento agli impianti elettrici e di produzione calore (bruciatore, boiler ecc.). Nelle operazioni sono comprese la sostituzione di lampade ed interruttori degli spogliatoi, servizi e Magazzini.
- ✓ manutenzione periodica di porte, infissi e finestre ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciatura periodica di parti in legno o metallo;
- ✓ manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici con eventuale sostituzione di singole parti rotte o deteriorate;
- ✓ mantenimento in efficienza di recinzioni, transennamenti, cancelli, ivi compresa la verniciatura periodica degli stessi;
- ✓ mantenimento in perfetta efficienza degli arredi, degli spogliatoi e delle docce, nonché di ogni altra attrezzatura presente nell'impianto;

Per manutenzione straordinaria deve intendersi **"l'insieme degli interventi che riguardano la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la realizzazione di servizi igienico sanitari e tecnologici, senza alterazione dei volumi o modifiche che comportino la variazione di destinazione d'uso.**

D) Il Concessionario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori. In ogni caso il Comune non risponde per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l'utilizzo dell'impianto sportivo.

E) E' a carico del Concessionario il servizio di montaggio e smontaggio pannelli di chiusura strada su viale Miramare, nonché pannelli di occlusione della visibilità, prima e dopo le partite di campionato;

F) Per eventi o manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi non in dotazione all'impianto sportivo di che trattasi, il Concessionario, per quelle da lui direttamente organizzate, o il responsabile della manifestazione se trattasi di altri soggetti organizzatori, dovrà provvedere a propria cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie ed alla loro successiva rimozione. Il montaggio e lo smontaggio di detti impianti ed attrezzature devono essere eseguiti, a norma della vigente legislazione e nel più breve tempo possibile, immediatamente prima ed immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto sportivo per le attività che precedono e quelle che seguono la manifestazione stessa.

G) Il Concessionario dovrà indicare un proprio referente, quale **Responsabile della Concessione** il cui nominativo sarà trasmesso, per iscritto, al Comune, prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Detto Responsabile della concessione avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici comunali (Ufficio Sport, Lavori Pubblici, Patrimonio). Ai fini della buona conservazione dell'impianto sportivo, il Concessionario si obbliga inoltre a frasi carico dei seguenti adempimenti:

1. sorveglianza e controllo dell'impianto sportivo avuto in gestione, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo di utilizzo dell'impianto stesso;
2. accurata pulizia dei locali, degli arredi, di tutto il materiale e dell'area verde all'interno dell'impianto sportivo, al fine di assicurarne la perfetta funzionalità;
3. verifica della funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro impianto tecnologico e di natura tecnica;

4. accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento e delle altre utenze, fornitura dell'acqua calda per le docce;
5. divieto di svolgere nell'impianto sportivo avuto in gestione e nelle relative pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
6. verifica e controllo delle condizioni di agibilità e sicurezza generale, nonché delle condizioni di fruibilità dell'impianto e pertinenze in gestione;
7. predisposizione e sistemazione delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività;
8. controllo sull'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza;
9. aggiornamento costante dell'inventario degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, esistenti a servizio dell'impianto sportivo;
10. sollecitazione del pronto intervento degli organi competenti in caso di infortuni, incendi, disordini o altre situazioni di emergenza, nonché continua, attenta e sicura sorveglianza sugli utenti dell'impianto sportivo, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli utenti medesimi ed agli estranei;
11. sorveglianza, sotto la propria responsabilità, affinché gli utenti dell'impianto sportivo non subaffidino a terzi l'utilizzazione dello stesso e che non svolgano attività aventi scopo di lucro, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l'esercizio;
12. osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
13. divieto di accesso all'impianto sportivo in gestione alle persone non autorizzate;
14. presentazione annuale, alla fine di ciascun anno di concessione, di una "Relazione su tutta l'attività sportiva e non, svolta dal Concessionario e/o da terzi nell'impianto sportivo nella stagione sportiva di riferimento e sulla gestione dell'impianto stesso"
15. rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi, in particolare: D.M. 18.03.96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - D.M. 6.06.2005 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
16. obbligo del rispetto del D.Lgs. 159/2011 .

Per quanto riguarda il **servizio di pulizia**, in particolare quello dei locali e servizi annessi agli impianti tecnologici e dei servizi sanitari in uso agli spettatori, esso dovrà essere svolto in orari e con frequenza tale da non ostacolare il normale svolgimento delle diverse attività programmate. Le modalità di svolgimento, con indicazione delle operazioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali, dovranno essere descritte nel "Piano di Conduzione Tecnica".

ART. 9. - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese relative al funzionamento dell'impianto sportivo in concessione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, condizionamento, telefono, custode, attrezzature per il verde, tassa rifiuti ecc), delle strutture, degli impianti tecnologici ed arredi, delle aree di pertinenza, ivi comprese quelle relative alle verifiche periodiche del funzionamento degli impianti tecnologici e le verifiche periodiche di legge tese al corretto funzionamento degli impianti medesimi ed alla garanzia di sicurezza per gli utenti, oltre che alla conservazione dei beni avuti in gestione, così come meglio specificato al precedente Art. 8.

Il Concessionario è tenuto a comunicare, in occasione del primo anno termico, il nominativo del "terzo responsabile" dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come definito ai sensi dell'Art. 1 del DPR 412/93, lett. o) al competente Settore dell'Amministrazione Comunale.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese relative al personale addetto alla guardiana, vigilanza, pulizia, funzionamento, sorveglianza e custodia, di cui al successivo Art. 18.

Il Concessionario dovrà provvedere, prima dell'inizio della propria gestione, a sua cura e spese, agli adempimenti burocratici per intestare a suo nome i contatori delle utenze di gas, energia elettrica, acqua e telefono, per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario si obbliga inoltre a mantenere ed a far mantenere gli impianti tecnologici, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della gestione, in condizioni di perfetta funzionalità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accedere all'impianto sportivo in qualsiasi momento a mezzo dei propri Uffici Tecnici, senza obbligo di preavviso.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi.

Il Concessionario dovrà garantire:

- ✓ le prescritte autorizzazioni di Polizia, anche nel rispetto di eventuali normative Europee;
- ✓ gli adempimenti su tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione dell'impianto che viene dato in gestione con la presente Concessione;
- ✓ la riconsegna dell'impianto, al termine della Concessione, dovrà avvenire secondo le indicazioni di cui all'art. 3 del presente capitolato;
- ✓ l'organizzazione del Piano di Sicurezza, previsto dalla legislatura vigente, per la gestione dell'emergenza.

Il Concessionario dovrà, altresì, garantire:

- ✓ l'ingresso gratuito a portatori di handicap ed ai loro accompagnatori in appositi siti all'uopo predisposti dal Concessionario;

ART. 10. - SPESE A CARICO DEL COMUNE

La presente Concessione non comporta alcun onere a carico del Comune di Manfredonia.

ART. 11. - CESSIONE

E' vietato cedere, anche parzialmente, la gestione assunta, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune, fatti salvi maggiori danni accertati.

E' escluso dal divieto l'eventuale sub-concessione della pubblicità, così come stabilito dall'art.5, lett. h) del presente Capitolato Speciale d'oneri, l'affidamento a terzi della gestione del Bar- ristorante e dei locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché il servizio di pulizia custodia e guardiania.

Il Comune resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che il Concessionario stipulerà in relazione alla gestione.

ART. 12 - SICUREZZA

Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:

- a) nominare un **Responsabile della Sicurezza** ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal Decreto 06.06.2005. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune. Nel caso in cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.
- b) predisporre un **Piano di Sicurezza**, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal Decreto 06.06.2005;

- c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal presente Capitolato;
- d) mantenere il **Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto sportivo**, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso dell'impianto sportivo;
- e) limitare l'accesso all'impianto sportivo ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
- f) dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013. Dovrà sempre essere presente personale formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso dell'impianto sportivo da parte di altre associazioni sportive, il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell'utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Concessionario durante l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte del Comune e durante qualsiasi altro utilizzo dello Stadio da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.
- g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico.

ART. 13 - VIGILANZA SULL'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implica, in alcun modo, la responsabilità dell'Ente nell'uso dell'impianto sportivo concesso, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati, utilizzeranno l'impianto medesimo.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo, degli arredi e delle attrezzature.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che spetti al Comune, il Concessionario e chiunque altro, a termini del presente atto, sia ammesso a fruire dell'impianto, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi comunali preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni comunali.

ART. 14. - TARIFFE D'USO

Il Concessionario, stabilisce annualmente le tariffe d'uso dello Stadio Comunale, d'intesa con l'Amministrazione comunale al fine di garantire l'uso pubblico dello stadio "Miramare" e garantire la funzione sociale ed educativa della pratica sportiva e, comunque, in coerenza con il PEF.

Tutte le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della concessione saranno rimosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

ART. 15. - VALORE STIMATO DELLA DI CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, per il periodo massimo di vigenza della stessa, calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a euro 1.815.000,00 Iva esclusa.

ART. 16 – Elementi di valutazione

L'affidamento della concessione sarà effettuato sulla base della valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta presentata, senza alcun rilievo all'elemento economico del canone da versare, che risulta determinato in misura fissa, salvo quanto eventualmente dovuto a titolo di aggiornamento ISTAT.

ART. 17. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima, per quanto applicabile.

ART. 18. - REQUISITI DEL PERSONALE - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il personale impiegato dal Concessionario.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, il Concessionario potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri soci/aderenti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Tutto il personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti dell'utenza. Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta del Comune.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi. Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 19. - RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONI

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio della presente concessione, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto del Comune, che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Allo stesso modo, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall'attività o dall'utilizzo da parte di altri soggetti fruitori dell'impianto.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Comune, risultassero causati da personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. Il Concessionario si vincola a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al Concessionario medesimo.

Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative: RCT - polizza di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l'uso dell'impianto sportivo da parte dei terzi fruitori. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

RCO - polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro.

Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi danno all'impianto sportivo causato direttamente o da altri soggetti fruitori.

ART. 20. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. Puglia n. 33 del 04/12/2006, e in coerenza con quanto stabilito della L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 96/18, i seguenti soggetti:

1. Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art.90 della L.289/2002, e successivi regolamenti attuativi ed Enti di promozione sportiva purché regolarmente costituiti;
2. Federazioni Sportive riconosciute o affiliate a una Federazione sportiva o al CONI, o ad Ente di promozione sportiva;
3. Tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in forma singola o aggregata, ai quali si applicheranno gli artt. 47 e 48 del medesimo decreto legislativo;

Tutti i partecipanti devono, inoltre, attestare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Manfredonia nonché la regolarità in materia di normativa antimafia.

ART. 21. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione, prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) (laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l'oggetto della concessione; inoltre per le società cooperative o consorzi di cooperative Iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
- b) per le **Società e /o Associazioni sportive** l'iscrizione alla rispettiva Federazione con indicazione del numero di iscrizione, data della prima ed ultima iscrizione, forma giuridica della società, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;
- c) per gli **Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive** di essere riconosciuti dal CONI, forma giuridica societaria, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

- a) Aver gestito, con buon esito ed in assenza di contenzioso, per almeno tre anni (anche non consecutivi) almeno un impianto sportivo adibito al gioco del calcio. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto e delle date.

Nel caso di **RTI/ConSORZI Ordinari/GEIE**, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la mandataria (capogruppo), o l'impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito), dovrà possederli in misura prevalente rispetto agli altri associati.

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e professionali, è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 22 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'affidamento in concessione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i criteri di seguito indicati a ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Progetto gestionale | max 30 punti |
| 2. Piano Pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie | max 10 punti |

3. Piano di valorizzazione
4. Piano Economico Finanziario

max 40 punti
max 20 punti

La valutazione dell'offerta avverrà secondo i seguenti criteri e sottocriteri che saranno oggetto di separato provvedimento.

Si precisa, tuttavia, che la mancata indicazione, da parte del concorrente, di uno degli elementi di valutazione previsti non comporta l'esclusione dalla selezione, ma determina la non attribuzione del punteggio relativo all'elemento mancante.

La valutazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta, discenderà dalla sommatoria di tutti i subpunteggi attribuiti dalla Commissione per ciascun criterio e utilizzando gli elementi prestabiliti.

In caso di parità di punteggio prevarrà l'offerta con il punteggio più alto in relazione agli investimenti. In caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta idonea. L'offerta proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per il soggetto concessionario e il mancato rispetto o la mancata attuazione anche di un solo punto della stessa costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.

ART. 23. - GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, presentare una garanzia, denominata garanzia definitiva, in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
3. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Comune o del Concessionario degli stati d'avanzamento nell'esecuzione dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento nell'esecuzione dei servizi o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata.

ART. 24 - SOPRALLUOGO

E' obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara, l'effettuazione di un sopralluogo, preliminare alla presentazione dell'offerta, dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione, al fine di prendere piena coscienza delle condizioni manutentive degli immobili e valutare le possibili offerte tecniche da proporre in sede di gara. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale), che dovrà essere esibita al funzionario competente.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere compiuto da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con il Responsabile Unico del Procedimento, che si avvarrà ove necessario dell'Ufficio Tecnico comunale, fino a dieci giorni prima della scadenza del bando di gara. La data e le modalità del sopralluogo saranno stabilite ad insindacabile giudizio del Comune.

Del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato in duplice copia, di cui una sarà consegnata al concorrente. Sono ammessi alla gara i soggetti che abbiano ottenuto il relativo attestato di avvenuto sopralluogo, la cui copia dovrà essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.

ART. 25 - PENALITA'

L'inadempienza anche ad una sola delle prescrizioni della presente Concessione o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate produrrà l'applicazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 2.500,00 per ciascuna violazione accertata, con particolare rilevanza per la negligenza rispetto ai servizi e all'attenzione che il Concessionario è tenuto ad avere verso la Comunità, in particolare ai giovani che desiderano fare sport e alle società sportive di Manfredonia. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal Concessionario, di cui al precedente Art. 23. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza della concessione.

ART. 26. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti del Concessionario. L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c.p.c., qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- ◆ cessazione dell'attività del Concessionario;
- ◆ prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato;
- ◆ chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, del servizio nel suo complesso, senza giustificato motivo;
- ◆ uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente Capitolato;
- ◆ ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato;
- ◆ produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale;

- ◆ contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario;
- ◆ conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- ◆ reiterati ritardi nei pagamenti del canone di concessione e delle utenze;
- ◆ inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune o verso l'utenza;
- ◆ applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite d'intesa con il Comune;
- ◆ cessione, anche parzialmente, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente art.11;

In tali casi l'Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

E' prevista, da parte del Comune, la possibilità di sospendere temporaneamente i turni di assegnazione, qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni contingenti tecniche.

Il Comune comunicherà la sospensione al Concessionario, con un preavviso di almeno 15 giorni.

La sospensione è pure prevista quando, per cause di forza maggiore, l'impianto non sia temporaneamente agibile.

ART. 27. - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dalla presente concessione. Al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.

Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno dodici mesi. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale d'Oneri, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Foggia.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della gestione affidata.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 29 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario, nell'ambito della concessione, agirà, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), come Responsabile del Trattamento dei Dati Personali necessari alla gestione dei servizi di cui all'articolo 1 per conto del Comune di Manfredonia. In tale ruolo, il concessionario si impegna affinché:

1. i dati personali siano trattati esclusivamente ai fini della gestione dei servizi di cui al presente capitolato;
2. i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
3. i dati personali siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;

4. i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
5. i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati);
6. i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative;
7. fornisca agli interessati, per conto del Comune di Manfredonia, le informazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del GDPR previo accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui riferimenti sono forniti di seguito;
8. provveda a garantire, per conto del Comune di Manfredonia, i diritti degli interessati di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR previo accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui riferimenti sono forniti di seguito;
9. si attenga alle istruzioni impartite dal Comune di Manfredonia, in qualità di Titolare del Trattamento, anche con riferimento a quelle successivamente comunicate secondo le esigenze che potranno intervenire;
10. adotti misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
11. adotti tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo assicurerà - in particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
12. garantisca, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali; nell'ipotesi di un'eventuale violazione di dati, darà immediata comunicazione al Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Manfredonia, alla casella PEC francesco.maldera@pec.it, collaborando al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data Breach - ex artt. 33 e 34 del GDPR);
13. predisponga misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'interessato;
14. garantisca l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del Trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
15. non utilizzi i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l'oggetto della presente concessione;
16. predisponga ed aggiorni il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente stabilite (ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire al Comune di Manfredonia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste;
17. comunichi gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l'esecuzione delle attività previste dal servizio;
18. garantisca che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa all'incarico, venga progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati sistematicamente - per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste del singolo trattamento (privacy by default);
19. stabilisca, per ogni processo di trattamento, la necessità di valutare l'impatto sulla protezione dei dati (DPIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l'esito della DPIA denoti un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, provveda a predisporre le attività di consultazione preventiva ex art. 36 GDPR;
20. affidi a subresponsabili il trattamento di dati personali nell'ambito della concessione solo previa autorizzazione scritta del Comune di Manfredonia;
21. nomini i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. L'aggiudicatario eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite;
22. adotti misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non

divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento delle attività previste dal servizio, anche successivamente al termine del contratto;

23. consenta ai soggetti individuati dal Comune di Manfredonia l'effettuazione delle ispezioni di cui al punto h paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR.

Al termine della concessione, l'aggiudicatario provvederà:

1. a restituire i dati che ha trattato per conto del Comune di Manfredonia, siano essi su supporto analogico o digitale; per quest'ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la restituzione;
2. a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le proprie infrastrutture, eccetto quelle per le quali l'ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da parte dell'aggiudicatario.

Il Comune di Manfredonia tratterà i dati personali del concessionario (nel caso di persona fisica) o del suo rappresentante legale (nel caso di persona giuridica), e gli altri dati personali che si renderanno necessari durante il periodo di vigenza della concessione esclusivamente per l'esecuzione del contratto stesso (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Manfredonia;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al quinto anno successivo alla conclusione del contratto fatto salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – garante@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR).

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il titolare ai seguenti recapiti:

Comune di Manfredonia – Dirigente 2° Settore – Piazza del Popolo 8 – 71043 – Manfredonia (FG) – PEC: mariasipontina.ciuffreda@comunemanfredonia.legalmail.it

ART. 30 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il Comune di Manfredonia si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d'Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara.

ART. 31–STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario è tenuto a stipulare apposito contratto.

Al momento della stipulazione del contratto il concessionario dovrà presentare, oltre alla documentazione richiesta dal competente ufficio, quietanza di pagamento del canone di concessione relativo alla prima annualità..

ART. 32–SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall' Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

ALLEGATO A – TABELLA PER CRITERI DI VALUTAZIONE

I commissari attribuiranno i punteggi applicando i criteri indicati nella tabella sottostante.

L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri 3.1, 4.1, avviene moltiplicando il coefficiente ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (punteggio complessivo). Per il coefficiente si prendono in considerazione le due cifre dopo la virgola.

Critero di valutazione	Dettaglio dei criteri	Modalità attribuzione dei punteggi	Punteggio per voci	Punteggio complessivo
1) Progetto gestionale Il progetto deve contenere una relazione (preferibilmente nei limiti delle 20 pagine, utilizzando il carattere Times New Roman corpo 12) articolata per punti secondo i criteri di valutazione e contenente la descrizione delle modalità di gestione dei servizi di custodia e pulizia, apertura al pubblico; attività che si intendono realizzare; esperienza nella gestione di impianti similari, specificandone tipologia e durata.	1.1) Migliore articolazione della gestione con riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi all'interno dell'impianto (servizio di pulizia, di custodia e/o guardiana e di gestione amministrativa)	La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà le ore di apertura dell'impianto al pubblico, le modalità di svolgimento del servizio di guardiana, di custodia e di pulizia dell'impianto e dell'area esterna e gestione amministrativa.	10	30
	1.2) Attività che si intendono realizzare (attività sportiva, corsi di avviamento allo sport, attività ludico-motoria-ricreativa, coinvolgimento di categorie diverse di fruitori: giovani, anziani, disabili, adulti)	La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto al fine della diffusione dell'attività sportiva e del numero degli utenti.	14	
	1.3) Esperienza nella gestione di impianti sportivi similari	Specificare i periodi per i quali si è svolta la gestione e gli impianti gestiti (allegando convenzioni, contratti, lettere di affidamento...)	6	
2) Piano pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie Il Piano dovrà prevedere la tipologia e gli interventi e relativo cronoprogramma.	2.1) Tipologia e frequenza delle manutenzioni presentata con una relazione corredata di un cronoprogramma con diagramma di Gantt.	La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà la cadenza e la tipologia degli interventi di manutenzione.	10	10

<p>3) Piano di valorizzazione Sarà valutato il progetto degli interventi di valorizzazione di cui all'art. 8 del Capitolato, comprensivo dei computi metrici estimativi. I lavori sono anche valutati in relazione al tempo utilizzato per la loro realizzazione. Deve essere presentato un Progetto di fattibilità redatto e sottoscritto da tecnico abilitato contenente:</p> <p>a) Relazione Tecnica illustrativa b) Elaborati grafici (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, rendering) indicanti lo stato attuale e lo stato modificato c) Calcolo sommario delle spese/computo metrico estimativo d) Cronoprogramma delle fasi attuative (incluso le eventuali fasi di ottenimento delle autorizzazioni previste) con unità temporale di riferimento espressa in giorni.</p>	<p>3.1) Importo degli investimenti ovvero gli interventi obbligatori indicati all'art. 8 del Capitolato, più le ulteriori migliorie da apportare all'impianto, come risultante dal computo metrico estimativo.</p>	<p>$Y = x / P_{max}$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dove Y è il coefficiente con cui si attribuisce la percentuale di punteggio al concorrente y • X importo degli investimenti previsti dal concorrente n-esimo • P_{max} importo degli investimenti previsti dal concorrente che ha offerto il massimo importo 	30	40
	<p>3.2) Qualità del progetto e qualità dei materiali impiegati.</p>	<p>La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà la qualità delle scelte progettuali e dei materiali impiegati relativamente al valore estetico, capacità di integrarsi con l'ambiente circostante, durabilità e facilità di manutenzione. Verranno premiati i progetti che presentano un'organicità generale sia con il contesto in cui si inseriscono, sia con la distribuzione interna delle diverse funzioni.</p>	10	
<p>4) Piano Economico Finanziario Il piano economico finanziario deve essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il PEF dovrà obbligatoriamente contenere:</p> <p>a) Analisi della domanda e dell'offerta; b) Durata e importo dei lavori; c) Durata prevista della concessione; d) Struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità; Costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa.</p>	<p>4.1 Durata della concessione espressa in anni e contenuta nel PEF</p>	<p>$Y = TR_{min}/x$</p> <ul style="list-style-type: none"> • dove Y è il coefficiente con cui si attribuisce la percentuale di punteggio al concorrente y • TR_{min} = durata più bassa presentata • X = durata offerta dal concorrente n-esimo. 	5	20
	<p>4.2) Dimostrazione della sostenibilità economica della gestione e degli interventi di riqualificazione</p>	<p>Congruenza del PEF con gli investimenti proposti.</p>	15	

I criteri e i relativi sub criteri dei punti a.1) a.2) e a.3) e b.1), b.2), b.4) e b.6)) dell'offerta tecnico-organizzativa saranno valutati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i seguenti criteri motivazionali:

Giudizio sintetico	Valutazione coefficiente	Descrizione
Ottimo	Da 0,95 a 1,00	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente/eccellente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
Distinto	Da 0.80 a 0.90	Il requisito è tratto in maniera più che buona dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
Buono	da 0,70 a 0,78	Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera adeguata rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	Da 0,60 a 0,68	Il requisito è trattato in misura sufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde sinteticamente a quanto richiesto.
Mediocre	Da 0,40 a 0,55	Il requisito è trattato in misura insufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non proprio adeguata a quanto richiesto.
Scarso	da 0,10 a 0,30	Il requisito è trattato in misura inadeguata dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera molto limitata a quanto richiesto.
Nulla	0	Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera del tutto inadeguata rispetto a quanto richiesto.



CITTÀ DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO COMUNALE "MIRAMARE".

BANDO DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica messa disposizione dall'Amministrazione.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MANFREDONIA — Piazza del Popolo n. 8 – Manfredonia (FG) tel. 0884/519233; Pec. appalti.comunemanfredonia@pec.it. Tutta la documentazione di gara, è disponibile soltanto sulla Piattaforma Telematica accessibile dal sito internet: <https://comunedimanfredonia.trasparenza.gov.it>

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;

II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per affidare in concessione con assunzione del relativo rischio operativo, la gestione e valorizzazione del campo di calcio denominato "Miramare.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi – CPV: 92610000-0; Comune di Manfredonia;

II.1.5) l'affidamento riguarda la concessione della gestione e valorizzazione del campo di calcio denominato "Miramare.

II.1.6) CIG: _____ - CPV: 92610000-0.

II.1.8) Divisione in lotti: no.

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.

II.2.0) Valore presunto della concessione: € 1.815.000,00;

II.2.1) Importo a base di gara: € 0,00.

II.2.2) Canone annuo da corrispondere alla Stazione Appaltante: Euro _____;

II.2.3) Opzioni: NO - ;

proroga tecnica massimo anni uno per un importo di € 121.000,00.

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 il valore presunto ammonta ad € 1.936.000,00.

II.3) Durata massima della concessione: anni 15;

III.1.1) Cauzioni o garanzie richieste: Cauzione provvisoria €. _____, pari al 2% del valore della concessione. Cauzione definitiva ai sensi art. 113 del citato decreto, nonché polizze assicurative per danni;

III.1.2) Finanziamento: la concessione è finanziata con i proventi della utilizzazione dell'impianto.

III.2.1.) Requisiti: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs.

50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste, in possesso di:

- requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

requisiti di idoneità professionale:

1. Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art.90 della L.289/2002, e successivi regolamenti attuativi ed Enti di promozione sportiva purché regolarmente costituiti;
 2. Federazioni Sportive riconosciute o affiliate a una Federazione sportiva o al CONI, o ad Ente di promozione sportiva;
 3. Tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in forma singola o aggregata, ai quali si applicheranno gli artt. 47 e 48 del medesimo decreto legislativo; Tutti i partecipanti devono, inoltre, attestare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all' dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Manfredonia nonché la regolarità in materia di normativa antimafia.
- a) (laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l'oggetto della concessione; inoltre per le società cooperative o consorzi di cooperative Iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
- b) per le Società e /o Associazioni sportive l'iscrizione alla rispettiva Federazione con indicazione del numero di iscrizione, data della prima ed ultima iscrizione, forma giuridica della società, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;
- c) per gli Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive di essere riconosciuti dal CONI, forma giuridica societaria, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;

III.2.2.) requisiti di capacità economico-finanziaria:

- a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente;

III.2.3.) requisiti di capacità tecnica – professionale: -

- a) - Aver gestito, con buon esito ed in assenza di contenzioso, per almeno tre anni (anche non consecutivi) almeno un impianto sportivo adibito al gioco del calcio. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto e delle date.

IV.1.1) Procedura Aperta;

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara;

IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: ore 12,30 del giorno _____.2020;

IV.3.6) Lingua: Italiana;

IV.3.7) Offerta vincolata per giorni 180;

IV.3.8) Apertura offerta: ore 10,00 del giorno _____.2020; ammessi apertura: legale rappresentante o suo delegato;

VI.3) Informazioni complementari: Clausola sociale: non prevista. In caso di gara deserta si riserva di affidare la concessione con procedura negoziata. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda;

VI.4.1) Ricorso: TAR Puglia – Via Massari – Bari.

VI.5) Il presente bando è stato trasmesso alla GUUE il _____.2020 e ricevuto in pari data.



COMUNE DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO COMUNALE "MIRAMARE".

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di affidamento, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Il Comune di Manfredonia si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l'aggiudicazione della gara in oggetto.

Trattasi di Piattaforma Telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: <https://comunedimanfredonia.trasparenza.com>

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://comunedimanfredonia.trasparenza.com> e registrarsi accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" compilando i campi richiesti in fase di iscrizione, prendendo visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nel sito;
- accedere nella sezione "Area Riservata" con le credenziali ottenute in fase di iscrizione se non si è, registrati leggere il punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel sistema e seguire le indicazioni presenti nel sito.

PREMESSE

Con determina a contrarre del Dirigente del 2° Settore n. ____ del ____ .2020, questa Amministrazione ha stabilito di affidare, con assunzione del relativo rischio operativo, in concessione la gestione e valorizzazione del campo di calcio denominato "Miramare", per la durata di anni 15 (salvo il diverso, minore, tempo come da aggiudicazione).

al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica della concessione, alle stesse condizioni contrattuali, o a condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante, a seguito di richiesta espressa da parte della stessa, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria che non consentano l'utilizzo del campo sportivo per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, la durata della concessione sarà prolungata per un periodo corrispondente a quello di interruzione delle attività.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della migliore offerta tecnica presentata, essendo il prezzo (canone annuo) determinato in misura fissa e non suscettibile di aumento, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Manfredonia CIG _____.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: *Capitolato d'Oneri, disciplinare di gara.*

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma Traspare del Comune di Manfredonia <https://comunedimanfredonia.traspare.com>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara, solo attraverso il portale suindicato, utilizzando l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti" presente nei dettagli di gara, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti". Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate sul predetto portale e accessibili all'interno della relativa procedura di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale <http://comunedimanfredonia.traspare.com>

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto: "Affidamento in concessione della valorizzazione e la gestione del campo di calcio comunale denominato "Miramare" sito nel Comune di Manfredonia.

L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi elencati nel Capitolato d'Oneri.

Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	CIG	Valore
1	Concessione della valorizzazione e la	92610000-0	_____	€ 1.815.000,00

gestione del campo di calcio comunale denominato "Miramare"			

L'affidamento della concessione sarà effettuato sulla base della valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta presentata, senza alcun rilievo all'elemento economico del canone da versare, che risulta determinato in misura fissa e non suscettibile di aumento, salvo quanto eventualmente dovuto a titolo di aggiornamento ISTAT.

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 il valore presunto della concessione per i 15 anni previsti è pari ad € 1.815.000,00 + € 121.000,00 di proroga tecnica del servizio per un anno e pertanto = € 1.936.000,00 totale.

L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 165, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Lotti Funzionali: I Servizi non sono divisibili in lotti funzionali in quanto trattasi di un complesso di servizi costituenti un unicum funzionale, la cui suddivisione sarebbe difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente.

Corrispettivo: Per lo svolgimento del servizio in oggetto, all'Aggiudicatario spetterà la cessione dell'impianto sportivo ai fini della sua gestione e valorizzazione, con le facoltà e gli oneri, tra cui il pagamento del canone annuo, dettagliati nel capitolato d'oneri.

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13/8/2010, per quanto applicabile.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata massima della Concessione è di 15 anni (salvo il diverso, minore, tempo come da aggiudicazione) , decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Alla naturale scadenza dei 15 anni, ovvero minor tempo di aggiudicazione, la concessione può proseguire per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, rapportato a un anno. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli -prezzi, patti e condizioni.

Clausola risolutiva: Il contratto si risolverà di diritto in tutti i casi di inadempimento da parte del concessionario delle obbligazioni da esso assunte, come previste dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri, e in tutti i casi previsti nel Capitolato d'Oneri.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. Puglia n. 33 del 04/12/2006, e in coerenza con quanto stabilito della L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 96/18, i seguenti soggetti:

1. Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art.90 della L.289/2002, e successivi regolamenti attuativi ed Enti di promozione sportiva purché regolarmente costituiti;
2. Federazioni Sportive riconosciute o affiliate a una Federazione sportiva o al CONI, o ad Ente di promozione sportiva;
3. Tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in forma singola o aggregata, ai quali si applicheranno gli artt. 47 e 48 del medesimo decreto legislativo;

Tutti i partecipanti devono, inoltre, attestare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Manfredonia nonché la regolarità in materia di normativa antimafia.

In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia possono partecipare alla gara in oggetto i soggetti singoli o associati siano in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal Capitolato.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

1 consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *In* caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48

comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; che non sussistano misure cautelari interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a *pena di esclusione*, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) (laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l'oggetto della concessione; inoltre per le società cooperative o consorzi di cooperative Iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
- b) per le **Società e /o Associazioni sportive** l'iscrizione alla rispettiva Federazione con indicazione del numero di iscrizione, data della prima ed ultima iscrizione, forma giuridica della società, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;
- c) per gli **Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive** di essere riconosciuti dal CONI, forma giuridica societaria, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) *Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente;*

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) - Aver gestito, con buon esito ed in assenza di contenzioso, per almeno tre anni (anche non consecutivi) almeno un impianto sportivo adibito al gioco del calcio. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto e delle date.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nel caso di RTI/ConSORZI Ordinari/GEIE, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la mandataria (capogruppo), o l'impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito), dovrà possederli in misura prevalente rispetto agli altri associati.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito previsto al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla C.C.I.A.A. e specifici albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, *a pena di nullità*, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, *a pena di esclusione*, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede, per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBCONCESSIONE.

E' vietato cedere, anche parzialmente, la gestione assunta, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune, fatti salvi maggiori danni accertati.

E' escluso dal divieto l'eventuale sub-concessione della pubblicità, così come stabilito dall'art.5, lett. h) del Capitolato Speciale d'oneri, l'affidamento a terzi della gestione del Bar- ristoro e dei locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché il servizio di pulizia custodia e guardiania.

Il Comune resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che il Concessionario stipulerà in relazione alla gestione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del valore della concessione* e precisamente di importo pari ad € _____ salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Manfredonia;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di

consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SOPRALLUOGO

Il luogo di esecuzione della concessione è quello dell'impianto sportivo in oggetto.

E' obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara, l'effettuazione di un sopralluogo, preliminare alla presentazione dell'offerta, dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione, al fine di prendere piena coscienza delle condizioni manutentive degli immobili e valutare le possibili offerte tecniche da proporre in sede di gara.

Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale), che dovrà essere esibita al funzionario competente.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere compiuto da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con il Responsabile Unico del Procedimento, che si avvarrà ove necessario dell'Ufficio Tecnico comunale, fino a dieci giorni prima della scadenza del bando di gara. La data e le modalità del sopralluogo saranno stabilite ad insindacabile giudizio del Comune.

Del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato in duplice copia, di cui una sarà consegnata al concorrente.

Sono ammessi alla gara i soggetti che abbiano ottenuto il relativo attestato di avvenuto sopralluogo, la cui copia dovrà essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non dovuto come per legge.

Ai sensi dell'art.65 del Decreto Rilancio n.34/2020, fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate dal 19.05.2020.

13. DOCUMENTO “PASSOE”

Rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. La verifica dei requisiti avverrà tramite il sistema AVCPASS.

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura, tuttavia la registrazione al Sistema AVCPass rappresenta l'unica modalità con la quale la Stazione Appaltante può procedere alla verifica dei requisiti del concorrente, pertanto, se l'operatore economico sottoposto a verifica non è iscritto al sistema, la Stazione Appaltante non sarà in grado di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate. In tal caso, il Comune di Manfredonia, provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le modalità di presentazione sono esplicitate nell'ALLEGATO “PROCEDURA APERTA-OEPV”.

Per partecipare alla gara gli operatori economici iscritti al portale telematico (<https://comunedimanfredonia.trasparenza.com>), in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente disciplinare di gara, devono inviare la propria offerta telematica tramite lo stesso Portale, entro le ore 12,30 giorno _____.2020, accedendovi con le proprie credenziali, secondo la procedura di cui al richiamato allegato.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La mancata presentazione dei plichi telematici nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in due steps e precisamente: "A - Documenti Amministrativi"; "B-Offerta Tecnica".

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici, ivi incluso il documento originale, comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, relativamente al quale sarà comunicato solo lo svincolo.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato d'oneri e comunque negli atti approvati con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. ___ del _____, Determinazione del Dirigente del 2° Settore n. ___ del _____ e _____.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità da parte del sistema telematico, i concorrenti possono trasmettere eventuali plichi telematici sostitutivi di quello già presentato. Non saranno ammesse integrazioni del plico telematico già trasmesso, essendo possibile per il concorrente richiedere telematicamente esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara dovrà essere acquisita digitalmente, firmata digitalmente nei casi espressamente indicati e prodotta esclusivamente attraverso il portale telematico.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale

a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (da corrispondere con il modello F23 una volta effettuato il versamento, lo si dovrà acquisire in formato PDF, firmarlo digitalmente e quindi allegarlo) in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.

Il documento deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante va **prodotta copia della procura acquisita digitalmente in formato PDF e sottoscritta con firma digitale.**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I — Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II — Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso a subconcessione si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere alla subconcessione, indica l'elenco delle prestazioni che intende subconcedere, fermo restante il limite indicato al punto 9.

Parte III — Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV — Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI — Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

4. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronicaai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, rispettando il Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale dinonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, l'operatore economico nel momento della registrazione al servizio AVCPASS deve associare alla richiesta del PASSOE anche i dati dell'Impresa ausiliaria; Tale documento dovrà essere acquisito digitalmente in formato PDF
- b. **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- c. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- d. **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC: Non dovuta come per legge;**
- e. **Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente;**

f. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante.

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" contiene, **a pena di esclusione, una** i seguenti documenti:

- a) Progetto gestionale;
- b) Piano pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- c) Piano di valorizzazione;
- d) Piano Economico finanziario.

L'offerta tecnico-organizzativa illustra, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1, gli elementi valutabili come indicato nell'apposito prospetto.

L'offerta tecnica deve essere costituita da max 40 facciate, rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione della procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta "C - Offerta economica" non è richiesta essendo il canone fisso e prestabilito dal Comune. Sono inammissibili eventuali offerte con indicazione di un canone di importo inferiore a quello prestabilito dal Comune.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità, ai sensi dell'art. 95 - comma 7 - del Codice.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base agli elementi di valutazione, sotto indicati, a ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo:

Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati:

1. Offerta tecnico-organizzativa max _100_ punti
2. Offerta economica max _--_ punti

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criterion di valutazione	Dettaglio dei criteri	Modalità attribuzione dei punteggi	Punteggio per voci	Punteggio complessivo
1) Progetto gestionale Il progetto deve contenere una relazione (preferibilmente nei limiti delle 20 pagine, utilizzando il carattere Times New Roman corpo 12) articolata per punti secondo i criteri di valutazione e contenente la descrizione delle modalità di gestione dei servizi di custodia e pulizia, apertura al pubblico; attività che si intendono realizzare; esperienza nella gestione di impianti simili, specificandone tipologia e durata.	1.1) Migliore articolazione della gestione con riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi all'interno dell'impianto (servizio di pulizia, di custodia e/o guardiania e di gestione amministrativa)	La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà le ore di apertura dell'impianto al pubblico, le modalità di svolgimento del servizio di guardiania, di custodia e di pulizia dell'impianto e dell'area esterna e gestione amministrativa.	10	30
	1.2) Attività che si intendono realizzare (attività sportiva, corsi di avviamento allo sport, attività ludico-motoria-ricreativa, coinvolgimento di categorie diverse di fruitori: giovani, anziani, disabili, adulti)	La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto al fine della diffusione dell'attività sportiva e del numero degli utenti.	14	
	1.3) Esperienza nella gestione di	Specificare i periodi per i quali si è svolta la gestione e gli impianti	6	

	impianti sportivi simili	gestiti (allegando convenzioni, contratti, lettere di affidamento...)		
2) Piano pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie Il Piano dovrà prevedere la tipologia e gli interventi e relativo cronoprogramma.	2.1) Tipologia e frequenza delle manutenzioni presentata con una relazione corredata di un cronoprogramma.	La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà la entità, la cadenza e la tipologia degli interventi di manutenzione.	10	10

3) Piano di valorizzazione Sarà valutato il progetto degli interventi di valorizzazione di cui all'art. 8 del Capitolato, comprensivo dei computi metrici estimativi. I lavori sono anche valutati in relazione al tempo utilizzato per la loro realizzazione. Deve essere presentato un Progetto di fattibilità redatto e sottoscritto da tecnico abilitato contenente: a) Relazione Tecnica illustrativa b) Elaborati grafici (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, rendering) indicanti lo stato attuale e lo stato modificato c) Calcolo sommario delle spese/computo metrico estimativo d) Cronoprogramma delle fasi attuative (incluso le eventuali fasi di ottenimento delle autorizzazioni previste) con unità temporale di riferimento espressa in giorni.	3.1) Importo degli investimenti ovvero gli interventi obbligatori indicati all'art. 8 del Capitolato, più le ulteriori migliorie da apportare all'impianto, come risultante dal computo metrico estimativo.	$Y = x / P_{max}$ <ul style="list-style-type: none"> • Dove y è il coefficiente con cui si attribuisce la percentuale di punteggio al concorrente y • X importo degli investimenti previsti dal concorrente n-esimo • P_{max} importo degli investimenti previsti dal concorrente che ha offerto il massimo importo 	30	40
	3.2) Qualità del progetto e qualità dei materiali impiegati.	La Commissione nell'attribuzione del punteggio valuterà la qualità delle scelte progettuali e dei materiali impiegati relativamente al valore estetico, capacità di integrarsi con l'ambiente circostante, durabilità e facilità di manutenzione. Verranno premiati i progetti che presentano un'organicità generale sia con il contesto in cui si inseriscono, sia con la distribuzione interna delle diverse funzioni.	10	
	4.1 Durata della		$Y = TR_{min}/x$	5

4) Piano Economico Finanziario Il piano economico finanziario deve essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il PEF dovrà obbligatoriamente contenere: a) Analisi della domanda e dell'offerta; b) Durata e importo dei lavori; c) Durata prevista della concessione; d) Struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità; Costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa.	concessione espressa in anni e contenuta nel PEF	<ul style="list-style-type: none"> • dove y è il coefficiente con cui si attribuisce la percentuale di punteggio al concorrente y • TRmin = durata più bassa presentata • X = durata offerta dal concorrente n-esimo. 		
	4.2) Dimostrazione della sostenibilità economica della gestione e degli interventi di riqualificazione	Congruenza del PEF con gli investimenti proposti.	15	

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I sub criteri del punti 3.1 e 4.1 dell'offerta tecnico-organizzativa saranno valutati attraverso la formula indicata a fianco di ciascun sub criterio.

I sub criteri dei punti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 4.2 dell'offerta tecnico-organizzativa saranno valutati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i seguenti criteri motivazionali:

Giudizio sintetico	Valutazione coefficiente	Descrizione
Ottimo	Da 0,90 a 1,00	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente/eccellente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.
Buono	da 0,75 a 0,85	Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	Da 0,60 a 0,70	Il requisito è trattato in misura sufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde sinteticamente a quanto richiesto.
Mediocre	Da 0,40 a 0,55	Il requisito è trattato in misura insufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto adeguata a quanto richiesto.
Scarso	da 0,05 a 0,35	Il requisito è trattato in misura più che insufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Nulla	0	Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera del tutto insoddisfacente rispetto a quanto richiesto.

--	--	--

Elenco (in carta semplice) dei documenti presentati e contenuti nella busta "B - Offerta Tecnico-organizzativa", sottoscritto dall'impresa.

Per la definizione del punteggio si applicherà la formula seguente:

$Pa = rn : rmax \times Pm$ dove si intende:

Pa = punteggio da attribuire;

rmax = ribasso massimo tra tutte le offerte pervenute;

rn = ribasso offerto dal concorrente in esame;

Pm = punteggio massimo attribuibile.

Non è prevista la riparametrazione dei punteggi ottenuti.

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è, quindi, dato dalla seguente formula:

$$C(x) = \sum n [Wi * V(x)i]$$

Dove:

- C(x) rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta x.
- n è il numero totale dei requisiti di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni.
- Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo.
- V(x)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Non è prevista la riparametrazione.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio in relazione all'elemento "3) Piano di valorizzazione". In caso di ulteriore parità, l'Aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio.

Si potrà precedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta tecnicamente ed economicamente accettabile dalla stazione appaltante.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A -VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _____ alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Manfredonia - Provincia di FG, Piazza del Popolo n. 8, e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante avviso pubblico sul Portale Appalti e Contratti e sul sito del Comune di Manfredonia almeno 2 (due) giorni prima della data fissata, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso pubblico sulla Piattaforma Telematica accessibile dal sito internet: <https://comunedi Manfredonia.traspare.com> e sul sito del Comune di Manfredonia almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Trattandosi di gara telematica l'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al Portale ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.

La commissione/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa presentata e quindi a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il Comune di Manfredonia garantisce la tutela del principio di segretezza delle offerte mediante l'utilizzo del portale telematico e l'applicazione di password necessarie per l'apertura delle offerte telematiche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE "B" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso **punteggio complessivo**, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta tecnica per l'elemento "3) Piano di valorizzazione"**. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per il citato elemento, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (ed. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante anche con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non ricorre clausola sociale.

Tutti gli oneri relativi al personale sono a totale carico del concessionario. Il Comune pertanto, rimane estraneo ad ogni tipo di rapporto con lo stesso.

Il concessionario è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune di ogni danno che dovesse derivare al personale o a terzi per effetto della gestione.

E' pertanto escluso ogni diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti del Comune di Manfredonia.

Responsabilità del concessionario

Il concessionario, oltre alla responsabilità della realizzazione delle attività previste dal presente capitolato, è altresì responsabile:

- a) del regolare uso degli immobili, accessori, servizi, arredi ed installazioni, che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Comune, ovvero impartite dallo stesso e da qualsiasi altra Pubblica Autorità in relazione alle disposizioni di legge;
- b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;
- c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del concessionario il quale può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

La custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, furti o danneggiamenti di attrezzature, arredi o quant'altro esistente;
- alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività;
- al controllo sul regolare utilizzo degli immobili volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

- d) della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia di attrezzature, locali, servizi, accessori e simili, tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d'uso;
- e) della dotazione, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte, per quanto a loro carico. Nel caso di attività/eventi promossi da terzi, il concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo delle strutture;
- f) di tutti gli oneri previsti dal capitolato.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza del presente rapporto, sarà deferita alla sede giurisdizionale competente per il territorio del Comune di Manfredonia.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, rispettando il Regolamento UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Trova applicazione quanto indicato nel capitolato d'oneri.



CITTÀ DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO COMUNALE "MIRAMARE".

BANDO DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dall'Amministrazione.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MANFREDONIA — Piazza del Popolo n. 8 – Manfredonia (FG) tel. 0884/519233; Pec. appalti.comunemanfredonia@pec.it. Tutta la documentazione di gara, è disponibile soltanto sulla Piattaforma Telematica accessibile dal sito internet: <https://comunedimanfredonia.trasparenza.gov.it>

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;

II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per affidare in concessione con assunzione del relativo rischio operativo, la gestione e valorizzazione del campo di calcio denominato "Miramare.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi – CPV: 92610000-0; Comune di Manfredonia;

II.1.5) l'affidamento riguarda la concessione della gestione e valorizzazione del campo di calcio denominato "Miramare.

II.1.6) CIG: _____ - CPV: 92610000-0.

II.1.8) Divisione in lotti: no.

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.

II.2.0) Valore presunto della concessione: € 1.815.000,00;

II.2.1) Importo a base di gara: € 0,00.

II.2.2) Canone annuo da corrispondere alla Stazione Appaltante: Euro _____;

II.2.3) Opzioni: NO - ;

proroga tecnica massimo anni uno per un importo di € 121.000,00.

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 il valore presunto ammonta ad € 1.936.000,00.

II.3) Durata massima della concessione: anni 15;

III.1.1) Cauzioni o garanzie richieste: Cauzione provvisoria €. _____, pari al 2% del valore della concessione. Cauzione definitiva ai sensi art. 113 del citato decreto, nonché polizze assicurative per danni;

III.1.2) Finanziamento: la concessione è finanziata con i proventi della utilizzazione dell'impianto.

III.2.1.) Requisiti: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs.

50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste, in possesso di:

- requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

requisiti di idoneità professionale:

1. Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art.90 della L.289/2002, e successivi regolamenti attuativi ed Enti di promozione sportiva purché regolarmente costituiti;
 2. Federazioni Sportive riconosciute o affiliate a una Federazione sportiva o al CONI, o ad Ente di promozione sportiva;
 3. Tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in forma singola o aggregata, ai quali si applicheranno gli artt. 47 e 48 del medesimo decreto legislativo; Tutti i partecipanti devono, inoltre, attestare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all' dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Manfredonia nonché la regolarità in materia di normativa antimafia.
- a) (laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l'oggetto della concessione; inoltre per le società cooperative o consorzi di cooperative Iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
- b) per le Società e /o Associazioni sportive l'iscrizione alla rispettiva Federazione con indicazione del numero di iscrizione, data della prima ed ultima iscrizione, forma giuridica della società, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;
- c) per gli Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive di essere riconosciuti dal CONI, forma giuridica societaria, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;

III.2.2.) requisiti di capacità economico-finanziaria:

- a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente;

III.2.3.) requisiti di capacità tecnica – professionale: -

- a) - Aver gestito, con buon esito ed in assenza di contenzioso, per almeno tre anni (anche non consecutivi) almeno un impianto sportivo adibito al gioco del calcio. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto e delle date.

IV.1.1) Procedura Aperta;

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara;

IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: ore 12,30 del giorno _____.2020;

IV.3.6) Lingua: Italiana;

IV.3.7) Offerta vincolata per giorni 180;

IV.3.8) Apertura offerta: ore 10,00 del giorno _____.2020; ammessi apertura: legale rappresentante o suo delegato;

VI.3) Informazioni complementari: Clausola sociale: non prevista. In caso di gara deserta si riserva di affidare la concessione con procedura negoziata. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda;

VI.4.1) Ricorso: TAR Puglia – Via Massari – Bari.


VI.5) Il presente bando è stato trasmesso alla GUUE il _____.2020 e ricevuto in pari data.

CONTROLLO PREVENTIVO (art.147bis D.Lgs.267/2000)

Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di correttezza amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente dei Servizi Finanziari per i controlli di competenza.

Manfredonia, _____

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda



Si esprime parere di regolarità contabile a valersi sul cap. 2640 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020. (art.147bis D.Lgs.267/2000)

Manfredonia, _____

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'art.23 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono stati pubblicati in data _____ nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data _____ all'Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg.15 consecutivi

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda



La presente determinazione viene trasmessa	Data	Firma
Originale al Segretario Generale		
Copia al Settore "Bilancio e Programmazione"		
Copia al Settore 2°		
Copia al Settore 2° Servizio sport		